SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 138

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 20 dicembre 2004)

INDICE

BEDIN: sulle scuole materne paritarie (4-06894) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 8029

CAMBER: sull'inquinamento atmosferico prodotto dalla fonderia slovena «Livarna Gorica d.o.o.» (4-07136) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8031

CHINCARINI: sugli insegnanti dell'Istituto comprensivo di Volta Mantovana (Mantova) (4-07032) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8035

CORTIANA: sul progetto di costruzione della variante della strada statale Pievaiola (Perugia) (4-06531) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8036

sulla scuola elementare Manzoni di Brescia (4-07252) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8040

DEMASI: sul complesso alberghiero Furore Resort Hotel (4-07447) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8042

sul complesso alberghiero Furore Resort Hotel (4-07448) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8044

FORCIERI: sul liceo «Parentucelli» di Sarzana (4-07243) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8047

sull'istituto scolastico «Salvo D'Acquisto» di Follo (La Spezia) (4-07473) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 8049

MALABARBA: su un militare ammalato di tumore per causa di servizio (4-02726) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8051

su un militare ammalato di tumore per causa di servizio (4-07285) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8052

su un militare ammalato di tumore per causa di servizio (4-07611) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8052

MODICA: sui benefici economici a favore degli ex combattenti dipendenti del comparto scuola (4-07713) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8055

sulla fruizione del tempo pieno per gli allievi della prima classe delle scuole elementari «Pascoli» e «Copernico» di Santa Croce sull'Arno (4-07714) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8059

MUZIO ed altri: su un testo di storia per le scuole medie (4-07417) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8062

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

SPECCHIA: sullo smaltimento di rifiuti pericolosi in provincia di Brindisi (4-06485) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) *Pag.* 8066

STANISCI: sullo smaltimento di rifiuti pericolosi in provincia di Brindisi (4-06491) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) *Pag.* 8067

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le scuole materne paritarie svolgono un servizio pubblico riconosciuto dalla Repubblica ed apprezzato dai cittadini;

i bilanci di questi istituti devono tenere conto di ogni risorsa finanziaria, per poter mantenere rette che assicurino il servizio universale;

i ripetuti tagli dei trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti locali stanno portando numerosi comuni a ridurre interventi, diretti o indiretti, nella scuola paritaria dell'infanzia;

osservato che da parte del Ministero dell'istruzione:

i contributi di gestione alle scuole materne paritarie per gli anni 2001 e 2002 sono stati solo di recente completati, tra gennaio e febbraio del 2004;

per quanto riguarda i contributi per l'anno 2003 alle scuole materne paritarie del Veneto sono stati versati solo il primo e secondo acconto dei fondi relativi al sistema prescolastico e solo i due terzi del contributo di gestione;

valutato quindi che alle scuole materne paritarie del Veneto:

deve ancora essere versato il 30 per cento del contributo per il sistema prescolastico ed un terzo del contributo di gestione relativi al 2003;

non è stato assegnato nessun finanziamento per l'anno 2004;

considerato che:

si aggrava così rispetto agli anni precedenti il ritardo con cui le scuole possono disporre dei finanziamenti previsti dalla legge;

si registrano ritardi anche a livello regionale per il non ben definito ruolo che dovrebbe svolgere la Regione Veneto,

si chiede di sapere:

quali siano gli ostacoli ad un regolare e sollecito trasferimento dei contributi dovuti alle scuole materne, al Ministero e agli enti scolastici regionali;

se esistano ritardi o procedure inadeguate nelle sedi regionali, ed in particolare nella sede regionale del Veneto;

se siano stati definiti nella Conferenza Stato-Regioni criteri uniformi per il ruolo delle Regioni nella destinazione dei contributi stabiliti dalla legge nazionale.

(4-06894)

(1° giugno 2004)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie del Veneto.

In particolare, l'onorevole interrogante segnala che alle stesse scuole «deve essere ancora versato il 30 per cento del contributo per il sistema prescolastico ed un terzo del contributo di gestione relativi al 2003» e che «non è stato assegnato nessun finanziamento per l'anno 2004».

Si premette che, a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione dell'istruzione operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, cui è poi seguito il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), lo stato di previsione di spesa del Ministero ha subito una notevole modificazione. Sono stati infatti istituiti i centri di responsabilità regionali, intestati agli Uffici scolastici regionali, cui sono state trasferite competenze già rimesse agli uffici dell'Amministrazione centrale.

Per quanto riguarda specificamente i contributi alle scuole non statali di ogni ordine e grado, il 30 per cento della somma ad esse complessivamente destinata viene erogato direttamente dagli Uffici scolastici regionali con imputazione ai pertinenti capitoli per i contributi alle scuole non statali intestati ai centri di responsabilità regionali; pertanto, gli Uffici scolastici regionali, ivi compreso quindi quello del Veneto, già all'inizio di ciascun esercizio finanziario provvedono a ripartire le somme iscritte ai pertinenti capitoli tra i Centri Servizi Amministrativi delle rispettive province per l'accreditamento alle scuole non statali destinatarie.

Per il restante 70 per cento è stato invece costituito un fondo unico (Fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali), iscritto in bilancio al capitolo 1752 presso l'unità previsionale di base di questo Ministero – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; stante questa impostazione del bilancio, si rende necessario procedere alla ripartizione del suddetto fondo unico con atto amministrativo a firma del Ministro dell'economia e delle finanze, trattandosi di variazione di bilancio.

Il problema segnalato dall'onorevole interrogante deve quindi intendersi riferito al restante 70 per cento.

Ciò preliminarmente chiarito, si comunica che per l'esercizio finanziario 2003 la Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con decreto n. 2003/1 del 28 novembre 2003, ha interamente distribuito ai dipendenti Centri Servizi Amministrativi per l'erogazione alle scuole destinatarie, l'intero contributo dovuto per lo stesso anno.

Per quanto riguarda invece l'esercizio finanziario 2004, si fa presente che il Ministero, con circolare n. 52 del 7 giugno 2004, ha comunicato agli uffici scolastici regionali il piano di riparto relativo agli 8/12 (periodo gennaio-agosto 2004) della spesa complessiva da destinare alle scuole non statali, ad integrazione dei fondi già assegnati all'inizio dell'anno ai rispettivi centri di responsabilità regionali; con il suddetto piano, per le scuole dell'infanzia autorizzate e autorizzate paritarie del Veneto è stata asse-

gnata la somma complessiva di euro 39.956.739,50. Lo stesso piano è stato inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze per la prevista variazione di bilancio, che si è perfezionata ed è operativa. Pertanto, la Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha già accreditato ai rispettivi Centri Servizi Amministrativi le somme indicate nella sopra citata circolare ministeriale n. 52 del 7 giugno 2004, cioè gli 8/12; la stessa Direzione scolastica regionale ha altresì definito i piani di riparto provinciali per la liquidazione dei contributi spettanti alle singole scuole per il periodo gennaio-agosto 2004.

Anche per i restanti 4/12 dei finanziamenti per l'esercizio 2004, il Ministero, nelle more dell'adozione del relativo provvedimento di variazione di bilancio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare n. 73 del 30 settembre 2004, ha comunicato agli Uffici scolastici regionali il relativo piano di riparto. Con quest'ultimo piano, alle scuole dell'infanzia non statali autorizzate e paritarie del Veneto, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 210 del 1991, è stato assegnato l'importo di euro 15.419.665 per i contributi destinati ai sussidi di gestione; è stato inoltre assegnato l'importo di euro 34.461.772 per i contributi relativi al sistema prescolastico integrato (leggi n. 62 del 2000 e n. 247 del 2000). La prescritta variazione di bilancio, da tempo richiesta da questo Ministero al Dicastero dell'economia e delle finanze, è in corso di perfezionamento; appena si sarà perfezionata, la Direzione scolastica regionale del Veneto provvederà ad assegnare ai Centri Servizi Amministrativi le somme da destinare alle scuole non statali del rispettivo territorio.

Infine, con riguardo ai criteri di ripartizione delle somme destinate alle scuole dell'infanzia non statali, si fa presente che i criteri adottati sono uniformi per tutto il territorio nazionale e sono, precisamente, quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 210 del 1991 per quanto concerne i sussidi di gestione e quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 147 del 2001 per quanto concerne il sistema prescolastico integrato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(2 dicembre 2004)

CAMBER. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

i cittadini di Gorizia hanno ripetutamente segnalato la presenza di odori nauseabondi in alcune zone della località giuliana;

l'origine di tali odori è stata individuata nei fumi derivanti dalle attività di una fonderia situata in Slovenia, nel comune di Nova Gorica, a pochi metri dal confine italo-sloveno, denominata «Livarna Gorica d.o.o.», che utilizza per i propri processi produttivi la formaldeide;

l'area in cui è insediata la fonderia è soggetta ad una particolare situazione di venti di nord-est con il risultato che le esalazioni emesse

dalla «Livarna» durante i processi di fusione investono quotidianamente la zona nord di Gorizia, ed in certe giornate, a causa delle condizioni climatiche, tali esalazioni invadono la gran parte della città;

contro l'inquinamento prodotto dalla fonderia slovena «Livarna Gorica d.o.o.» sono sorti comitati spontanei di cittadini sia a Gorizia che in territorio sloveno;

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ha redatto in data 15 marzo 2004 una relazione sul «Monitoraggio della qualità dell'aria in Comune di Gorizia, via Montesanto – zona Casermette, a ridosso del Confine di Stato», dalla quale emerge la presenza di formaldeide nell'aria;

la zona oggetto delle misurazioni non sopporta volumi di intenso traffico veicolare ma nonostante ciò l'inquinamento da metalli pesanti è pari a quello di una delle vie più trafficate del centro cittadino;

molti residenti, adulti ma anche bambini, accusano periodicamente disturbi agli occhi e alle vie respiratorie; a tali gravi disagi vanno ad aggiungersi gli effetti a lungo termine che potrebbero derivare dalla prolungata esposizione alla formaldeide;

numerosissime richieste di intervento rivolte alle autorità italiane e slovene da parte dei cittadini residenti non hanno sortito alcun effetto al di là di generiche rassicurazioni per un «interessamento» al problema,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative possano essere adottate per risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico prodotto dalla fonderia slovena «Livarna Gorica d.o.o.», a tutela della salute dei cittadini di Gorizia.

(4-07136)

(22 luglio 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante la presenza di odori nauseabondi in alcune zone della città di Gorizia, si rappresenta quanto segue.

Nel 2001 i cittadini della zona Montesano, a nord del Comune di Gorizia, moderatamente urbanizzata e con traffico veicolare limitato, segnalarono la presenza nell'aria di odori pungenti ed irritanti per occhi, naso e gola.

Su richiesta degli Uffici comunali il Dipartimento Provinciale di Gorizia dell'ARPA del Friuli-Venezia Giulia avviò una prima campagna di rilevazione della qualità dell'aria.

Le prime rilevazioni effettuate portarono all'individuazione della «Fonderia Livarna Gorica d.o.o.» di Nova Gorica, in Slovenia, in prossimità del confine italiano, come sorgente delle emissioni nell'atmosfera.

La campagna di misure fu effettuata in tre diverse postazioni tra novembre 2001 ed i primi mesi del 2002, e fu indirizzata al monitoraggio di alcuni inquinanti quali anidride solforosa, ossido di carbonio, ossidi di azoto, polveri sottili PM 10 e sostanze organiche volatili appartenenti al gruppo delle aldeidi, in particolare formaldeide.

I controlli evidenziarono sia la presenza, a bassi livelli, di composti carbonilici, quali acetaldeide, acetone, propionaldeide, butiraldeide, sia la presenza, talvolta in concentrazioni significative, di formaldeide.

I risultati di questa prima campagna portarono a concentrare l'attenzione su quest'ultimo composto, individuato come inquinante principale.

Per la formaldeide in aria furono misurati valori di concentrazione pari a: 14,5 microgrammi/m^3 nel campione del 25 febbraio 2002; 28,6 microg/m^3 nel campione del 12 marzo 2002; 33 microg/m^3 nel campione del 15 aprile 2002.

Verosimilmente, la presenza di inquinanti nelle concentrazioni misurate era attribuibile all'impiego di resine a base fenolica come leganti nei processi di lavorazione e a carenze nella captazione e nel trattamento dei fumi in uscita dallo stabilimento.

Le concentrazioni misurate giustificavano, in accordo con i dati di letteratura, le sensazioni di disagio alle persone, quali odore pungente (60-120 microgrammi/m^3) e sensazione di bruciore agli occhi (10-1900 microg/m^3). Gli stessi dati di letteratura porterebbero comunque, con le attuali conoscenze, ad escludere altre e più gravi conseguenze per l'ambiente e per la salute, univocamente riconducibili alla emissioni riscontrate.

Perdurando lo stato di disagio lamentato dai cittadini, su richiesta del Comune di Gorizia, il Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA del Friuli-Venezia Giulia ha condotto poi una seconda campagna di monitoraggio della qualità dell'aria in diverse aree del Comune, nel periodo 21 ottobre 2003-3 febbraio 2004, finalizzata al rilevamento dell'inquinamento atmosferico da formaldeide e di alcuni metalli quali cadmio, cromo, rame, piombo, ferro e zinco sul particolato (PM10).

Le concentrazioni dei metalli ricercati sono risultate sostanzialmente comparabili con quelle riscontrabili in zone a traffico veicolare urbano più significativo.

Per quanto riguarda la formaldeide, essa è stata sempre rilevata, ma in concentrazioni marcatamente inferiori rispetto ai valori ottenuti nella precedente campagna del 2002. Infatti il valore più alto evidenziato era di 2,7 microg/m^3, e le altre misure erano comprese tra 0,1 e 1,5 microg/m^3 (valori medi settimanali).

Tali valori sono sensibilmente inferiori rispetto al limite di 0,1 mg/m^3 in 30 minuti, fissato dalla normativa in Slovenia, pur non essendo i dati direttamente confrontabili, se si tiene conto che i valori misurati dall'ARPA sono medie nella settimana e quelli definiti sloveni sono praticamente istantanei.

Probabilmente, i miglioramenti riscontrati della qualità dell'aria nella zona erano da mettere in relazione con gli interventi operati nel frattempo dalla ditta nella gestione delle emissioni, sulla spinta anche dei tavoli tecnici di confronto costituiti a livello locale, che hanno coinvolto i Comuni di Gorizia in Italia e di Nuova Gorica in Slovenia.

In tale contesto l'ARPA del Friuli-Venezia Giulia ha acquisito i risultati dei controlli ambientali interni allo stabilimento, condotti negli anni

1999-2002 dall'Ispettorato per l'Ambiente e il Territorio della Repubblica di Slovenia.

Il rapporto d'ispezione acquisito conclude che gli scarichi al camino (termine di sorgente) di formaldeide sono ampiamente al di sotto del limite di 20 mg/m^3, ammesso coerentemente sia nel nostro decreto ministeriale n. 51 del 12 luglio 1990, sia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1994 della Repubblica di Slovenia.

Infatti, sono stati misurati valori, nel settembre 2002, rispettivamente in quattro diversi punti di scarico dei processi produttivi di 0,24 mg/m^3, 0,31 mg/m^3, 0,70 mg/m^3 e 1,25 mg/m^3.

La stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1994 fissa anche il limite per la concentrazione di sostanze nell'ambiente.

Per la formaldeide tale limite è fissato pari a 0,1 mg/m^3, misurato nell'ambiente, in un intervallo temporale di 30 minuti.

Tale limite è coerente con i dati di letteratura, in particolare con il limite indicato per la formaldeide nell'ambiente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre, nello stesso rapporto, si evidenziano operazioni di manutenzione condotte nel suddetto periodo sui sistemi di trattamento dei gas di scarico, intese a ridurre l'impatto degli stessi sull'ambiente.

Attualmente è in atto da parte dell'ARPA del Friuli-Venezia Giulia una terza campagna di monitoraggio, iniziato nel mese di marzo 2004, con l'impiego di campionatori passivi in tre punti significativi a ridosso del confine (zona Montesanto) ed in un quarto punto nell'area urbana (zona Parco della Rimembranza).

Tale monitaraggio riguarda la determinazione di formaldeide, acetaldeide, propionaldeide, butiraldeide, benzaldeide, isovaleraldeide, valeraldeide ed esaldeide, con campionatori ad esposizione settimanale.

Inoltre, il Dipartimento ARPA ha iniziato recentemente un'ulteriore campagna di controllo sulle polveri sottili PM10, per la ricerca di alcuni metalli pesanti più significativi e coerenti con gli obiettivi del controllo.

Al momento i dati raccolti sono ancora pochi per anticipare considerazioni.

Per quanto riguarda invece il monitoraggio della formaldeide, tuttora in corso, i dati finora rilevati mostrano andamenti omogenei nei tre punti localizzati a ridosso del confine, con valori compresi tra 1,32 e 3,37 microg/m^3 per il primo punto di prelievo, tra 1,00 e 3,25 microg/m^3 per il secondo punto e tra 0,80 e 2,99 microg/m^3 per il terzo punto.

Parimenti confrontabili risultano i valori medi, pari rispettivamente a 2,36 microg/m^3, 2,21 microg/m^3 e 1,98 microg/m^3 nei tre punti di misura.

Per il quarto punto di prelievo, situato nell'area urbana, sono stati misurati valori tra 1,58 microg/m^3 e 3,19 microg/m^3, con valore medio di 2,29 microg/m^3, confrontabile con i valori misurati nei primi tre punti.

Si osserva che la direzione del vento prevalente, da Nord-Est, gioca un ruolo significativo nell'orientamento della diffusione degli inquinanti verso la zona residenziale Nord di Gorizia, laddove vengono lamentati gli inconvenienti in parola. In buona sostanza nella zona Montesanto, in

area periferica a minore densità abitativa e con traffico veicolare limitato, si riscontrano valori della qualità dell'aria, per effetto presumibilmente delle emissioni lamentate, confrontabili con quelli dell'area urbana, con marcata incidenza di formaldeide e del relativo disagio olfattivo ed irritante, soprattutto in particolari situazioni atmosferiche.

Si osserva anche che le misure fin qui condotte riguardano le concentrazioni medie settimanali degli inquinanti nell'aria, le uniche possibili con la strumentazione attualmente disponibile, e che l'andamento discontinuo dei disagi lamentati potrebbe portare in futuro, più opportunamente, ad effettuare misure della concentrazione degli inquinanti nel breve periodo, in accordo anche con il limite e le modalità di misura indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la formaldeide, pari a 0,1 mg/m^3 in un intervallo temporale di 30 minuti.

Per quanto riguarda invece i possibili miglioramenti all'origine del problema è ipotizzabile un ulteriore miglioramento dei sistemi di captazione e di scarico dei fumi dall'impianto, eventualmente anche di un monitoraggio continuo ai camini, oltre alle misure già adottate in passato.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(3 dicembre 2004)

CHINCARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

gli insegnanti di scuola materna, elementare e media dell'Istituto comprensivo di Volta Mantovana (Mantova) hanno aderito al Piano nazionale di formazione sulle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (for TIC);

gli stessi hanno partecipato ai corsi previsti dal Piano formativo A (60 ore in aula e 60 *on line)* ed hanno conseguito la Patente europea del computer (ECDL) a proprie spese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere loro il titolo ottenuto, quantomeno ai fini della graduatoria d'istituto.

(4-07032)

(7 luglio 2004)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante che agli insegnanti dell'istituto comprensivo di Volta Mantovana, che hanno aderito al Piano nazionale di formazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che hanno conseguito la patente europea del computer, vengano riconosciuti i relativi titoli ai fini delle graduatorie d'istituto.

Al riguardo si fa presente che il Piano delle competenze informatiche e telematiche del personale della scuola, previsto dalla circolare ministe-

riale n. 55 del 21 maggio 2002, detto anche progetto ForTIC, risponde nella scuola italiana al Piano d'azione europeo.

Il piano tende a sviluppare competenze informatiche, tecnologiche e della comunicazione nei docenti con ricadute a vari livelli: innovazione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado; diffusione capillare delle suddette competenze per facilitare l'accesso degli studenti all'attiva cittadinanza europea e alle opportunità della società dell'informazione e della conoscenza; potenziamento dei servizi in rete per la collaborazione tra docenti, studenti, scuole, soggetti istituzionali e *partner* europei.

In Lombardia sono state realizzate attività di formazione per 20.000 docenti e non docenti; l'attività di formazione è stata organizzata, sostenuta e monitorata dal gruppo regionale di supporto, istituito nell'ambito dell'Area Progettuale «Tecnologia dell'informazione e della comunicazione nelle scuole» dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Nella Regione tutti i corsi (A base, B didattica, C laboratori) hanno potuto svolgersi senza ricorrere a soggetti esterni alla scuola che ha dimostrato di possedere risorse umane quantitativamente e qualitativamente adeguate.

Per quanto riguarda la valutazione delle certificazioni di frequenza del corso ForTIC A e del conseguimento della patente europea ECDL, certificazione questa rilasciata dall'AICA, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto, si fa presente che i titoli valutabili a tali fini sono quelli contenuti nel decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, «Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Solo in occasione di un'eventuale revisione del predetto Regolamento sarà possibile prendere in esame ulteriori titoli attualmente non previsti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(2 dicembre 2004)

CORTIANA – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nella provincia di Perugia a metà anni '90 era stata presentata dai tecnici accreditati una prima ipotesi di progetto di costruzione della variante strada statale Pievaiola che avrebbe dovuto facilitare il collegamento Tavernelle – Fontignano e che sarebbe dovuto terminare con uno svincolo multifunzionale per poter immettere sia la viabilità della frazione di Fontignano che quella, molto più consistente, da e per Montepetriolo, C. Della Valle, Marsciano ecc.;

è stato in seguito previsto, nell'attuale progetto sostitutivo, uno svincolo ad esclusivo utilizzo della viabilità di Fontignano, nel quale la viabilità proveniente dalla strada C. Della Valle – Montepetriolo non

può immettersi e, nel caso in cui i veicoli provenienti da tale strada siano diretti verso Tavernelle, si vedrebbero costretti a oltrepassare la variante con un cavalcavia, attraversare l'abitato di Acquaiola come se la variante non esistesse, per poi immettersi tramite lo svincolo previsto per Pietrafitta;

un consistente numero di abitazioni situate nella zona interessata dal progetto è interessato da un fenomeno di dissesto idro-geologico che si è manifestato con importanti quadri fessurativi e, relativamente a tale situazione, il Settore ambiente e territorio del Comune di Perugia non solo ne ha riconosciuto la gravità, ma ha anche fatto richiesta alla Regione Umbria del riconoscimento dello stato di emergenza con relativa concessione di contributi;

l'opera ha una lunghezza complessiva di 8 chilometri di strada ad alto scorrimento, rettilinea, a due corsie senza muretto centrale;

considerato che:

secondo l'attuale progetto gli abitanti di Acquaiola si troverebbero nella paradossale situazione di vedere la variante scorrere a ridosso dell'abitato e il traffico della vecchia Pievaiola continuare a sfilare davanti le loro case;

il progetto in questione prevede, rispetto a quello presentato a metà degli anni '90 dai tecnici accreditati, un notevole aumento del costo complessivo dell'opera sia per l'allungamento del tracciato sia per la pianificazione di soluzioni tecniche molto onerose;

il tratto finale della variante si innesta proprio nel mezzo della zona interessata dal preoccupante fenomeno di dissesto idro-geologico sopra descritto e secondo modalità assai deturpanti come la costruzione di trincee, rilevati, gallerie;

la costruzione prevista risulta palesemente assai pericolosa in quanto, come premesso, il tratto di strada è abbastanza lungo da permettere di raggiungere un'elevata velocità, dando contemporaneamente la possibilità di effettuare sorpassi in una strada a due corsie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali fatti;

se, constatando quanto rilevato, abbiano intenzione di porre in essere azioni correttive e preventive di simili atti.

(4-06531)

(6 aprile 2004)

Risposta. – Con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante ha posto quesiti concernenti il progetto di costruzione del variante strada statale Pievaiola (Perugia).

Si fa innanzitutto presente che il tratto stradale in oggetto rientra nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino nazionale del Tevere.

Per quel riguarda la pianificazione di bacino in materia di difesa del suolo l'Autorità di bacino ha approvato il Piano Straordinario *ex* decreto-legge 180/98, nel quale vengono individuate le aree a più elevato rischio

idrogeologico, ed ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), che contiene l'individuazione sul territorio delle aree ai vari livelli di rischio e pericolosità con la definizione della relativa normativa per la utilizzazione del suolo.

In entrambi i Piani vi sono aree perimetrate a rischio o in dissesto idrogeologico in corrispondenza o in prossimità del tracciato stradale in progetto.

Sulla base di quanto riferito dalla Regione Umbra, la strada ex strada statale n. 220 Pievaiola, a seguito dei provvedimenti di attuazione della riforma cosiddetta «Bassanini» (legge 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni, decreto legislativo 112/98, decreto legislativo 461/99 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22.12.2000), dal 1º gennaio 2001, è di proprietà della Regione Umbria e fa parte quindi del demanio regionale.

All'epoca del progetto in argomento, invece, la strada Pievaiola faceva parte della rete stradale statale, di competenza dell'ANAS.

Fin dagli anni '80-90 la previsione di un intervento di variante in corrispondenza della zona di Tavernelle era ritenuta importante per la fluidificazione e la sicurezza del traffico, essendo in grado di eliminare il pericoloso attraversamento di alcuni centri abitati di varia dimensione. La variante è stata così inserita nella programmazione dell'ANAS.

Dopo la prima stesura del progetto, proprio per far fronte anche a richieste pervenute dai soggetti competenti (esempio Soprintendenze), che prestano maggiore attenzione ad alcuni aspetti di natura paesistica e ambientale, il progetto è stato sottoposto a revisione.

L'approvazione, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94, che integra e modifica l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 617/77, è avvenuta con la Conferenza dei Servizi conclusiva del 15.11.2000, svoltasi presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, alla quale sono stati invitati tutti i soggetti competenti ad esprimersi.

L'atto finale della Conferenza sostituisce, pertanto, secondo la normativa vigente, qualsiasi parere, autorizzazione e nulla osta da acquisire sul progetto e recepisce anche tutte quelle modifiche che sono scaturite in seguito alle prescrizioni accolte in seno alla stessa.

Il progetto approvato prevede un tracciato che si sviluppa per una lunghezza di km. 8+829 comprendente parte del territorio del Comune di Panicate, parte di quello di Piegaro, e parte di quello di Perugia.

Il tipo di strada scelto (tipo IV delle norme C.N.R. n. 78 del 28.7.1980) ha la velocità di progetto compresa tra 80 e 100 km/h.

Si ritiene inoltre fare presente che il progetto finale approvato nella Conferenza dei Servizi non prevede né un rilevante aumento dello sviluppo del tracciato rispetto a quello originario (soltanto 140 metri in più per migliorare, prevedendo una rotatoria, uno degli innesti sul vecchio tracciato), né soluzioni tecniche onerose, introdotte in maniera ingiustificata e arbitraria. Si rileva anzi che le modifiche non prevedono soluzioni

tecniche avulse dal contesto territoriale, ma piuttosto orientate al contenimento degli impatti.

Si tratta, infatti, prevalentemente di adeguamento e miglioramento di alcuni svincoli, ripristino della continuità della viabilità poderale intercettata, opere atte a limitare ove possibile le altezze dei rilevati, rivestimento con pietra locale dei muri di sostegno sulle sezioni in scavo, schermatura laterale delle opere d'arte.

In ordine alla presunta adozione di modalità «assai deturpanti» si precisa che gli aspetti paesaggistici, ambientali e architettonici sono stati tutti presi in considerazione in sede di Conferenza dei Servizi, alla quale hanno partecipato anche le Soprintendenze competenti, e che alcune prescrizioni riguardanti tale materia sono state imposte in sede di conferenza e di approvazione.

Il passaggio della strada in questi territori è stato previsto in modo da non compromettere le previsioni dei relativi P.R.G.: in vari tratti si è sfruttata la fascia di rispetto riservata alla infrastruttura viaria in oggetto, redatto anni addietro, di una nuova ferrovia da Perugia a Chiusi (a suo tempo pensata principalmente a servizio della centrale ENEL di Pietrafitta e poi non realizzata).

Si ritiene che tale tracciato rappresenti un compromesso che soddisfa pienamente il rispetto di tutti i vincoli presenti di qualsiasi natura e massima fruibilità dell'infrastruttura da parte degli utenti. Riguardo alla presunta scarsa funzionalità o inefficace localizzazione degli svincoli si precisa che, su un tracciato di 8,829 km, sono previsti cinque svincoli:

il primo alla progressiva 0,221 (raccordo con l'attuale Pievaiola);

il secondo all'altezza della zona industriale di Tavernelle, fra le progressive 2,248 e 2,697, in modo da agevolare l'uscita e l'immissione del traffico pesante senza caricare la viabilità urbana del paese;

il terzo, alla progressiva 4,300, al servizio del centro urbano di Tavernelle e di raccordo con la strada comunale per Castiglion Fosco;

il quarto alla progressiva 5,845, serve la strada provinciale n. 340 di Spina, il Centro abitato di Pietrafitta, la nuova centrale elettrica dell'ENEL ed il centro abitato di Acquaiola-Gratiano;

l'ultimo svincolo, fra le progressive 8,226 3 e 8,601 serve da raccordo con l'attuale Pievaiola e con l'area urbana di Osteria Vecchia.

Le scelte operate, anche nella localizzazione degli svincoli, sono orientate a perseguire l'obiettivo di separare i flussi del traffico locale e urbano da quelli extraurbani e di attraversamento, per alleggerire il traffico attraversante i centri abitati di Tavernelle ed Acquaiola-Gratiano. Si garantisce così la corretta viabilità interna nei centri, che deve assorbire solo traffico locale con conseguente drastica riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, e si è in grado di assicurare flussi extraurbani ed adeguate condizioni di fluidità, sicurezza e riduzione del costo generalizzato di trasporto.

Precisa la Regione che, per le motivazioni esposte, non è stato possibile, né sarebbe stato tecnicamente e funzionalmente corretto ed oppor-

tuno, creare uno svincolo per ogni strada locale intercettata, cosa che avrebbe vanificato proprio l'obiettivo di garantire differenziazione di funzioni fra il vecchio tracciato ed il nuovo.

Riguardo alla presunta pericolosità dell'opera, per la possibilità di raggiungere alte velocità nei tratti rettilinei e di effettuare sorpassi in una strada a due corsie «senza muretto centrale», il tipo di strada scelto è riferito al tipo IV delle Norme C.N.R. n. 78 del 28.7.1980 e ha la velocità di progetto compresa tra 80 e 100 km/h.

Compatibilmente con questo intervallo di valori sono stati scelti i parametri geometrici degli elementi dell'asse stradale, in modo da rispettare i limiti dinamici imposti dalle norme.

Per quanto riguarda i rettifili le norme stesse permettono di fissare le loro lunghezze massime tenendo conto della necessità di mantenere la necessaria attenzione alla guida e contemporaneamente indurre i conducenti ad utilizzare una velocità compresa entro l'intervallo di velocità del progetto; infine per assecondare il sorpasso sono stati comunque garantiti vari tratti di rettifilo, distribuiti lungo il tracciato con caratteristiche tali da rispettare comunque la citata normativa.

Il tracciato rispetta la normativa vigente in materia di sicurezza per la circolazione.

Il Comune di Perugia, con nota prot. n. 2004.0104159 del 14.6.2004, la Regione Umbria, con nota prot. n. 0098729 del 22.6.2004 e, in ultimo, la Prefettura di Perugia con nota prot. n. 839 del 19.7.2004 hanno comunicato che le lesioni riscontrate sui fabbricati ubicati in prossimità del tracciato in progetto sono riconducibili a cedimenti fondali causati dal consolidamento dei terreni di fondazione avvenuto in seguito alla siccità particolarmente intensa dell'estate 2003, e non a fenomeni di dissesto idrogeologico. Nel gennaio 2004 è stato pertanto richiesto lo stato di emergenza alla Regione Umbria per monitorare la progressione del fenomeno.

Il Servizio geologico della Regione Umbria, in sede di Conferenza di servizi, ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(3 dicembre 2004)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante, alcuni genitori della scuola elementare Manzoni di Brescia hanno ritirato i propri figli dalla scuola dopo che era circolata la notizia secondo cui il 48% degli alunni era straniero;

considerato che:

si corre il rischio che una scuola multietnica e multiculturale, invece di rappresentare una risorsa ed un arricchimento, possa scatenare

una psicosi xenofoba dovuta anche ad un deficit di insegnanti, laddove, al contrario, gli stessi dovrebbero ricoprire il ruolo di mediatori culturali;

la nostra scuola, invece di rispondere all'esigenza di convivenza multiculturale, si chiude anacronisticamente a tali stimoli, con tutte le gravi conseguenze del caso tra cui tristi episodi di intolleranza e razzismo che si leggono nelle cronache quotidiane;

il nostro Governo ha il diritto-dovere di assolvere l'obbligo dell'istruzione a favore di tutte le componenti sociali e di lavorare per un'integrazione culturale che punti sulla qualità e non sulla quantità, come invece ipotizzato da alcune Regioni relativamente all'introduzione nelle classi dell'obbligo di una quota massima per i ragazzi stranieri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se, constatando quanto rilevato, abbia intenzione di porre in essere azioni preventive di tali fatti.

(4-07252)

(21 settembre 2004)

Risposta. – La scuola italiana è profondamente coinvolta nel fenomeno dell'immigrazione. Gli studenti stranieri continuano ad aumentare in conseguenza sia di massicce immigrazioni sia per il progressivo processo di stabilizzazione delle relative famiglie.

Nella considerazione che l'ambito scolastico è il luogo privilegiato di incontro tra universi culturali differenti nel quale si sviluppano dinamiche importanti relative ai processi di integrazione culturale, l'Amministrazione scolastica ha già da alcuni anni operato nel senso di realizzare tale integrazione sin dalle prime classi del percorso scolastico.

La normativa di riferimento in materia di istruzione degli alunni stranieri e dell'educazione interculturale è il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che all'articolo 38 recita: «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana».

Come previsto dalle disposizioni che disciplinano le iscrizioni degli allievi ai vari ordini di scuole, anche per gli alunni stranieri le relative domande devono essere presentate esclusivamente presso le scuole di pertinenza territoriale, e, nel caso che nell'istituto prescelto non vi fosse disponibilità di posti, è compito dei dirigenti scolastici provvedere all'iscrizione degli interessati in altra scuola ma sempre ubicata nelle vicinanze del domicilio dei medesimi.

Con riguardo alla problematica connessa all'aumento della presenza di alunni stranieri nella scuola elementare «Manzoni» di Brescia, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha riferito, come risulta all'onorevole, che nell'anno scolastico in corso, a seguito di un costante incremento del fenomeno immigratorio nella regione, presso detta scuola più del 48 per cento degli iscritti è di nazionalità non italiana e che alcune famiglie, manifestando preoccupazioni di carattere esclusivamente didattico, hanno deciso di iscrivere i propri figli in altre scuole della città.

Il medesimo Direttore generale ha anche precisato che presso la scuola «Manzoni» non si sono verificati episodi di intolleranza e razzismo, ma che il Centro Servizi Amministrativi di Brescia, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche del territorio, riuniti nel Comitato di indirizzo e sviluppo della rete scolastica e formativa, si adoperano con la massima attenzione per sostenere le scuole, coordinando le iniziative e razionalizzando le risorse per collaborare a risolvere, con progetti di qualità, il problema della compatibilità tra realtà sociali e culturali spesso molto diverse, per poter realizzare un ambiente integrato certamente migliore per tutti i residenti della provincia di Brescia, siano questi italiani o non.

Per affrontare e risolvere le complesse problematiche relative all'integrazione l'Ufficio scolastico regionale ha realizzato, nei territori regionali, numerose iniziative di formazione del personale docente tra le quali, nel corso dell'anno scolastico 2003/2004, occasioni di approfondimento sul tema «Educazione interculturale nelle scuole della Lombardia: strategie, competenze e risorse».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca

APREA

(2 dicembre 2004)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle attività produttive e della giustizia.* – Premesso che in località Capo S. Elia nel Comune di Furore (Salerno), dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è sorto un lussuoso albergo denominato Furore Resort Hotel attraverso procedure che, a quanto riferito dalla cronaca giornalistica, non sarebbero state ortodosse, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, secondo le rispettive competenze, intendano accertare se risponda al vero che:

l'albergo Furore Resort è stato realizzato utilizzando concessioni richieste ed ottenute per la realizzazione di una piscina comunale;

proprietaria del complesso che ospita l'albergo sarebbe una Srl denominata Futura, partecipata dal Comune di Furore che detiene o ha detenuto la maggioranza delle quote;

il presidente della società Futura Srl sarebbe l'on. Renzo Lusetti, come risulta dall'articolo a firma di Antonello Caporale, pubblicato su «La Repubblica» del 22 settembre 2003;

la Futura Srl ha ottenuto i fondi necessari al finanziamento dell'opera da parte dei Ministeri dell'ambiente e del lavoro i quali, però, avrebbero inteso destinare i circa nove miliardi di lire per finalità diverse e precisamente allo scopo di avviare «opera di tutela del paesaggio e per la valorizzazione dell'occupazione giovanile»;

l'operazione che ha consentito la realizzazione della struttura sarebbe stata ufficializzata con una convenzione stipulata il 25.5.1995 dall'on. Lusetti; si chiede altresì di sapere quale fosse l'oggetto della convenzione;

secondo convenzione sarebbero garantite al Ministero del lavoro 40 nuove unità lavorative;

la costruzione dell'albergo sarebbe iniziata nel 1998 a seguito dell'atto autorizzatorio n. 17/98, rilasciato dal Comune di Furore per i lavori di straordinaria manutenzione al «blocco palestra» in località Capo S. Elia di Furore;

la Regione Campania, con deliberazione della Giunta n. 5185, avrebbe concesso il nulla osta alla chiusura del cantiere attraverso il quale era stato realizzato, con mascherature più o meno ingegnose, il «Furore Resort Hotel»;

nel gennaio 2003, ad appena due anni dall'inizio dell'attività alberghiera (giugno 2001), il Sindaco di Furore avrebbe comunicato al Consiglio comunale la necessità di ricapitalizzare la società Futura Srl e, facendo presenti le ristrettezze di bilancio in cui versava il Comune, avrebbe prospettato la necessità di mettere sul mercato le quote detenute dal Comune stesso;

la vendita di tale pacchetto di maggioranza frutterebbe o avrebbe fruttato alle casse comunali appena 640.000 euro, a fronte di un valore di circa 10 milioni di euro stimato per il «Resort»;

il sindaco attuale del Comune di Furore sarebbe lo stesso che firmò l'autorizzazione per «lavori di straordinaria manutenzione ad un blocco palestra» nel 1998 e se sia la stessa persona indicata nelle cronache giornalistiche attuali per fatti legati all'attività del Patto territoriale Costa di Amalfi.

Si chiede inoltre di sapere:

quali iniziative i Ministri intendano assumere, secondo le rispettive competenze, per accertare ed eventualmente accelerare l'apertura di un fascicolo presso la magistratura salernitana;

quali iniziative intendano inoltre assumere nei confronti di quanti si fossero resi responsabili di omissioni e/o violazioni delle leggi vigenti consentendo, direttamente o indirettamente, atti e comportamenti che hanno favorito la realizzazione del Furore Resort Hotel, la violazione delle leggi che tutelano il territorio e che presiedono alla erogazione di finanziamenti da parte dello Stato e per il ripristino immediato dello stato dei luo-

ghi, qualora ricorrano condizioni del tipo di quelle che determinarono l'abbattimento dell'«Hotel Fuenti» di Vietri sul Mare.

(4-07447)

(12 ottobre 2004)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle attività produttive e della giustizia.* – Premesso che in località Capo S. Elia nel Comune di Furore (Salerno), dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è sorto un lussuoso albergo denominato Furore Resort Hotel attraverso procedure che, a quanto riferito dalla cronaca giornalistica, non sarebbero state ortodosse, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, secondo le rispettive competenze, intendano accertare se risponda al vero che:

l'albergo Furore Resort è stato realizzato utilizzando concessioni richieste ed ottenute per la realizzazione di una piscina comunale;

proprietaria del complesso che ospita l'albergo sarebbe una Srl denominata Futura, partecipata dal Comune di Furore, che detiene o ha detenuto la maggioranza delle quote;

il presidente della società Futura Srl sarebbe un parlamentare della Repubblica, come risulta dall'articolo a firma di Antonello Caporale, pubblicato su «La Repubblica» del 22 settembre 2003;

la Futura Srl ha ottenuto i fondi necessari al finanziamento dell'opera da parte dei Ministeri dell'ambiente e del lavoro i quali, però, avrebbero inteso destinare i circa nove miliardi di lire per finalità diverse, e precisamente allo scopo di avviare «opera di tutela del paesaggio e per la valorizzazione dell'occupazione giovanile»;

l'operazione che ha consentito la realizzazione della struttura sarebbe stata ufficializzata con una convenzione stipulata il 25.5.1995 dal suddetto parlamentare; si chiede altresì di sapere quale fosse l'oggetto della convenzione;

secondo convenzione sarebbero garantite al Ministero del lavoro 40 nuove unità lavorative;

la costruzione dell'albergo sarebbe iniziata nel 1998 a seguito dell'atto autorizzatorio n. 17/98, rilasciato dal Comune di Furore per i lavori di straordinaria manutenzione al «blocco palestra» in località Capo S. Elia di Furore;

la Regione Campania, con deliberazione della Giunta n. 5185, avrebbe concesso il nulla osta alla chiusura del cantiere attraverso il quale era stato realizzato, con mascherature più o meno ingegnose, il «Furore Resort Hotel»;

nel gennaio 2003, ad appena due anni dall'inizio dell'attività alberghiera (giugno 2001), il Sindaco di Furore avrebbe comunicato al Consiglio comunale la necessità di ricapitalizzare la società Futura Srl e, facendo presenti le ristrettezze di bilancio in cui versava il Comune, avrebbe prospettato la necessità di mettere sul mercato le quote detenute dal Comune stesso;

la vendita di tale pacchetto di maggioranza frutterebbe o avrebbe fruttato alle casse comunali appena 640.000 euro, a fronte di un valore di circa 10 milioni di euro stimato per il «Resort»;

il sindaco attuale del Comune di Furore sarebbe lo stesso che firmò l'autorizzazione per «lavori di straordinaria manutenzione ad un blocco palestra» nel 1998 e se sia la stessa persona indicata nelle cronache giornalistiche attuali per fatti legati all'attività del Patto territoriale Costa di Amalfi.

Si chiede inoltre di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, secondo le rispettive competenze, per accertare ed eventualmente accelerare l'apertura di un fascicolo presso la magistratura salernitana;

se e quali iniziative intendano inoltre assumere nei confronti di quanti si fossero resi responsabili di omissioni e/o violazioni delle leggi vigenti consentendo, direttamente o indirettamente, atti e comportamenti che hanno favorito la realizzazione del Furore Resort Hotel, la violazione delle leggi che tutelano il territorio e che presiedono all'erogazione di finanziamenti da parte dello Stato e per il ripristino immediato dello stato dei luoghi, qualora ricorrano condizioni del tipo di quelle che determinarono l'abbattimento dell'«Hotel Fuenti» di Vietri sul Mare.

(4-07448)

(12 ottobre 2004)

RISPOSTA. (*) – In riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate, concernenti l'Albergo Furore Resort Hotel in località Capo S. Elia del Comune di Furore, si fa presente che il complesso alberghiero risulta di proprietà della Società Futura S.p.A, nella quale il citato Comune risulta azionista, detenendo attualmente il 25 per cento delle quote. Si tratta di un complesso turistico – sportivo, la cui struttura principale è stata realizzata agli inizi degli anni Ottanta dal Comune di Furore con finanziamenti regionali concessi ai sensi della legge regionale n. 42 del 1979; altri corpi di fabbrica attigui, tutti risalenti ad epoche remote, sono state acquisiti da terzi e sottoposti a interventi di semplice restauro conservativo.

Il complesso turistico – sportivo è stato assentito ai fini paesistico-ambientali con autorizzazioni del Sindaco di Furore nn. 514 del 1997, 518 del 1997, n. 530 del 1998 e n. 597 del 1999 e la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per procedere all'annullamento delle stesse.

Le questioni poste dall'onorevole interrogante sono inerenti a supposti ed eventuali illeciti amministrativi (concessione edilizia e preventivi, nulla osta collegati al rilascio della concessione medesima), di competenza locale (Regione e Comune) nonché ad eventuali supposti illeciti finanziari.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per tale motivo la Procura della Repubblica di Salerno ha fatto presente che sono in atto complesse attività di indagine coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale.

Relativamente all'assunzione di iniziative analoghe a quelle che portarono alla demolizione dell'Hotel Fuenti, ferma restando la dimostrazione dell'illecito concessorio, lo stesso era stato previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1998.

Il Comune di Furore, con una convenzione del 1990, affidava mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione, ai sensi della legge n. 1137 del 1929 e dell'articolo 28 della legge regionale n. 51 del 1978, il completamento del complesso turistico – sportivo.

Per l'attuazione di detta convenzione la Futura S.p.A. produceva specifico progetto e relativa istanza di finanziamento accolta ed ammessa finanziamento per l'importo di 8.100.000.000 di lire ai sensi del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito dalla legge n. 160 del 1988, «Misure per il rientro della disoccupazione», con la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 febbraio 1991.

Per l'attivazione di detto finanziamento veniva stipulata, previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato, apposita convenzione tra la Futura (rappresentata dal presidente Renzo Lusetti), il Ministero del lavoro e il Ministero dell'ambiente, con atto sottoscritto il 29 dicembre 1995.

Si ritiene utile leggere l'articolo 1 di detta convenzione che ne definisce l'oggetto: «Il Ministero dell'ambiente attiva un finanziamento alla Società Futura S.p.A. che accetta, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione di un complesso sportivo e turistico nel Comune di Furore nella penisola Amalfitana" di cui alla domanda di finanziamento presentata in data 9 marzo 1989».

Fra le prestazioni che la Società si impegnava ad eseguire ed a realizzare vi era l'acquisizione degli immobili necessari per l'esecuzione delle attività, l'assunzione di 25 addetti, secondo il disposto dell'articolo 6 della legge n. 160 del 1988, la formazione professionale degli addetti assunti.

La finalizzazione dell'intervento in nessuna fase del procedimento è stata definita dal Ministero dell'ambiente, ma è stata formulata dal soggetto titolare del Progetto e valutata con criteri, parametri, modalità indicati direttamente dalla legge in base ai quali è stata operata la determinazione adottata con la deliberazione CIPE già menzionata, di approvazione dei progetti e di ammissione al finanziamento.

Con decreto del 24 marzo 1998, il Ministero dell'ambiente autorizzò l'esecuzione del progetto della Società Futura S.p.A.

Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente in data 10 agosto 1998, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «il conferimento di funzione compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali», le funzioni di vigilanza, controllo e accertamento delle attività di esecuzione del Progetto

di cui si tratta furono conferite alla Regione Campania nel cui esclusivo ambito si sarebbero sviluppate le attività oggetto del finanziamento concesso dal CIPE; al Ministero restava attribuita la fase dell'erogazione delle quote di acconto e finale alla Società Futura sulla base di certificazione idonea prodotta dalla Regione Campania a seguito dell'esercizio delle attività di vigilanza, controllo e accertamento conferiti.

Il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio non è a conoscenza, per non averne la competenza, delle circostanze, della qualifica delle persone, degli atti richiamati nel documento di sindacato parlamentare cui si fa riferimento; è altresì a conoscenza diretta, come già detto, di un procedimento avviato dalla competente autorità giudiziaria volto verosimilmente all'accertamento dei fatti e circostanze segnalate.

Il Ministero adotterà ogni provvedimento, rientrante nella propria competenza, che sarà ritenuto necessario ed adeguato in presenza di accertate responsabilità e violazioni.

Si aggiunge, infine, che l'area in questione, pur essendo stata dichiarata dall'UNESCO «patrimonio dell'umanità», non è costituita quale area naturale protetta e, pertanto, non è sottoposta alle norme di tutela ambientale sulle aree protette.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(3 dicembre 2004)

FORCIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nel liceo «Parentucelli» di Sarzana si sono verificate delle problematiche relative alla formazione delle classi terze per l'anno scolastico 2004-2005;

il numero di iscritti alle future classi terze non ha consentito di mantenere le sei classi esistenti, sopprimendone una;

gli alunni della classe soppressa sono stati ridistribuiti in due classi diverse, e parte di questi sono stati destinati ad una classe che segue un percorso disciplinare differente;

il numero degli alunni delle nuove due classi eccede il numero massimo previsto dalla normativa in vigore;

il Comitato dei genitori degli alunni fa presente che con le nuove classi formate non vengono rispettati gli indici minimi di edilizia scolastica per le normali attività didattiche;

considerato che:

la frammentazione di una classe e l'inserimento in una sezione a diverso indirizzo comporta gravi disagi dal punto di vista didattico e nella formazione dell'orario curriculare, in quanto i percorsi disciplinari sono differenti;

gli studenti godono del diritto di completare il percorso di studi loro offerto dall'istituto;

il Dirigente scolastico fa presente che il ripristino delle sei classi anziché di cinque non nuoce all'amministrazione in quanto la maggior parte del monte ore didattico sarebbe assorbita dall'organico della scuola,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di concedere una deroga per la formazione della sesta classe terza, al fine di evitare disagi didattici agli studenti ed ai loro genitori, che potrebbero essere costretti a spostarsi in scuole limitrofe per avere garantita la prosecuzione del percorso disciplinare intrapreso e per evitare di avere aule scolastiche sovraffollate e non in regola con l'attuale normativa.

(4-07243)

(21 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede che per l'anno scolastico 2004-2005 venga concessa l'autorizzazione alla formazione di una sesta classe terza presso il liceo «Parentucelli» di Sarzana al fine di evitare disagi agli allievi ed alle loro famiglie e per evitare altresì di avere aule scolastiche sovraffollate e non in regola con l'attuale normativa.

Si ritiene opportuno premettere che, con l'annuale decreto sulle dotazioni organiche, la consistenza dell'organico dei docenti e la distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata su base regionale in considerazione del numero degli alunni iscritti, dell'andamento della scolarità, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, della specificità dei diversi contesti territoriali e del disagio scolastico, in conformità alla vigente normativa.

I Direttori regionali, nel rispetto della normativa vigente, hanno operato una ripartizione provinciale della dotazione organica al fine di garantire adeguate soluzioni per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali, nel rispetto delle diverse situazioni sociali e geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Per quanto riguarda il liceo «Parentucelli» il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha precisato che all'atto della definizione dell'organico di diritto, relativo all'anno scolastico 2004-2005, il liceo in parola registrava complessivamente 136 iscrizioni nelle terze classi.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni l'Ufficio scolastico regionale, riservandosi di riconsiderare la situazione all'atto dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, a fronte della consistenza degli iscritti autorizzava il funzionamento di 5 classi anziché 6 come richiesto dal dirigente scolastico; inoltre, al fine di consentire agli allievi della terza classe soppressa la prosecuzione della minisperimentazione del Piano nazionale informatico e scienze naturali il medesimo ufficio ha autorizzato apposite ore aggiuntive di matematica-fisica e scienze naturali.

In sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto gli alunni iscritti sono risultati 132 anziché 136. L'ufficio scolastico regionale ha pertanto confermato l'organico di diritto già assegnato e il dirigente

scolastico ha provveduto a suddividere gli alunni della terza classe soppressa, trasferendone una parte alla costituenda 3ª D e l'altra parte alla costituenda 3ª G.

Le ragioni che hanno determinato il contenimento dell'organico e le successive scelte sono state oggetto di esame e di discussione dei competenti organi collegiali dell'istituto e portate a conoscenza delle famiglie e degli alunni interessati ai quali è stato concesso di riconsiderare le iscrizioni a suo tempo effettuate.

Per effetto di tale concessione 3 allievi, già frequentanti la 2ª B, su specifica richiesta delle famiglie, sono stati inseriti nella 3ª E che svolge programma tradizionale.

A seguito di incremento di un allievo ed a ulteriori modesti spostamenti le 5 terze classi per i 133 allievi risultano così funzionare: 3 classi (sezioni A, C, E) composte rispettivamente da 27, 24 e 28 alunni, con programma tradizionale; una classe (sezione D), composta da 26 allievi, con sperimentazione informatica; una classe (sezione G), composta complessivamente da 28 allievi, con sperimentazione informatica e ad indirizzo naturalistico. In quest'ultima classe gli alunni seguono insieme le materie comuni e si dividono in due gruppi di 14 ognuno per proseguire gli insegnamenti di scienze naturali e fisica-matematica che caratterizzano i diversi piani di studio delle due sperimentazioni prescelte, mantenendo così in pieno il diritto a completare il corso di studio prescelto.

Quanto al rispetto degli indici minimi di edilizia scolastica, premesso che le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, adottate con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e tutt'ora vigenti, per i licei classici prevedono una superficie di metri quadrati 1,96 per allievo, detto rapporto risulta nel caso in questione rispettato atteso che il liceo «Parentucelli» ha sede in un edificio di recente costruzione, ben articolato, dotato di ampi e funzionali spazi ed ogni classe dispone di una superficie di 50 metri quadrati, e quella che ospita la 3ª G, frequentata da 28 allievi, raggiunge i 100 metri quadrati.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(2 dicembre 2004)

FORCIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nell'istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media denominato «Salvo D'Acquisto» di Follo, in provincia di La Spezia, con dislocazioni a Follo e Piana Battolla, si sono verificate delle problematiche relative alla costituzione delle prime classi medie per l'anno scolastico 2004-2005;

gli alunni iscritti alle classi prime della scuola media dell'Istituto comprensivo della sede di Piana Battolla erano, inizialmente, tanti da dover formare due sezioni di prima;

invece di procedere allo sdoppiamento, sei alunni ripetenti sono stati trasferiti d'ufficio nella sede di Follo, al fine di costituire una sola sezione di prima composta da ventotto alunni;

dei sei alunni ripetenti trasferiti d'ufficio quattro sono extracomunitari, con bisogni educativi speciali legati all'acquisizione della lingua italiana scritta ed orale, un alunno è portatore di *handicap* ed uno ha problemi di salute;

i sei alunni ripetenti provengono da Piana Battolla e da paesi di Comuni limitrofi, per cui l'iscrizione a Follo aumenta i tempi per il raggiungimento della scuola, con grave aggravio per l'alunno portatore di *handicap* che per raggiungere Follo dovrebbe cambiare tre mezzi di trasporto mentre per Piana Battolla solo due;

la legge-quadro 142/92, per l'integrazione delle persone con *handicap*, prevede che il numero massimo di alunni in una sezione in cui si inserisce un allievo in situazione di *handicap* sia di venti alunni;

a Piana Battolla le lezioni iniziano alle 8,15 per agevolare gli alunni provenienti da paesi di Comuni limitrofi, mentre a Follo le lezioni iniziano alle 8,00; quindi gli alunni provenienti dai Comuni suddetti perdono la prima ora di lezione per un totale di duecento ore annue;

gli alunni trasferiti sono costretti, per motivi didattici, ad acquistare nuovi testi scolastici così da comportare un maggior onere economico alle loro famiglie;

in data 6 luglio 2004 i Sindaci di Calice al Cornovoglio, Beverino e Follo e il Presidente della Comunità montana hanno richiesto al Dirigente dell'Istituto comprensivo, sulla base della prerogativa per la definizione di questo tipo di scelte a loro riconosciuta dal decreto legislativo 112/98, l'istituzione nella scuola media di Piana Battolla di due classi di prima media, con la considerazione che l'ubicazione di tale scuola rappresenta per i Comuni «la condizione minima che consente agli alunni di raggiungerla in tempi lunghi ma non proibitivi»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno concedere una deroga per la formazione di una seconda classe di prima media come previsto dalla legge 104/92 sull'integrazione delle persone con *handicap* e, altresì, al fine di evitare disagi didattici e di mobilità agli studenti trasferiti d'ufficio.

(4-07473)

(14 ottobre 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede che venga concessa autorizzazione in deroga per la formazione di una seconda classe di prima media presso la sede di scuola media di Piana Battolla dell'istituto comprensivo «D'Acquisto» di Follo; ciò al fine di evitare disagi didattici e di

mobilità agli studenti trasferiti d'ufficio presso la sede di Follo e all'allievo portatore di *handicap* ivi iscritto.

Al riguardo si precisa, preliminarmente, che l'istituto comprensivo «D'Acquisto» funziona con sede a Follo e succursale in Piana Battolla, distante circa tre chilometri dalla sede centrale; di conseguenza l'organico dell'istituto è unico e non distinto tra le due sedi.

Pur in presenza di un allievo portatore di *handicap* lieve, per 76 iscritti, normativa che disciplina la formazione delle classi (decreto ministeriale n. 331/98, come modificato dal decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal decreto interministeriale sulla formazione dell'organico dei docenti per l'anno scolastico 2004-2005), non consente di attivare una quarta classe prima di scuola media; pertanto, sono state costituite 3 classi delle quali 2 presso la sede di Follo ed una presso la sede di Piana Battolla.

Il dirigente scolastico dell'istituto appena nominato, nell'ambito della sua autonomia, ha ritenuto di individuare criteri per l'assegnazione degli allievi alle classi medesime atti a costituire nelle due sedi classi il più possibile equilibrate.

L'allievo portatore di *handicap* è stato comunque mantenuto nella sede di Piana Battolla, come richiesto dalla famiglia, e sta frequentando con l'apporto di risorse professionali interne che ne garantiscono il pieno inserimento.

Gli alunni che sono stati inseriti nella prima classe della scuola media di Follo, e che impiegano cinque minuti in più per raggiungere detta sede rispetto a quella di Piana Battolla, frequentano regolarmente, non perdono alcuna ora di lezione e per essi il collegio docenti ha predisposto un piano di studio personalizzato attraverso un approfondito confronto con le famiglie.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(2 dicembre 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione all'appello lanciato a mezzo stampa dal maresciallo Marco Diana, di Villamassargia (Cagliari), ammalato di un tumore, in gravi condizioni e in una disperata condizione economica (ha speso oltre 30 milioni di vecchie lire per cure mediche), perché non vi sia stata nessuna assistenza da parte del personale militare tenendo conto che il maresciallo Diana ha partecipato alle missioni in Somalia e in Bosnia dove i nostri reparti hanno operato senza alcuna protezione dalle armi all'uranio impoverito.

Per conoscere inoltre:

come sia possibile che se da una parte vengono risarcite con 4 miliardi di vecchie lire ciascuna delle vittime della sciagura del Cermis, dal-

l'altra non si trovino i fondi per l'immediato sostegno ad un militare in così gravi difficoltà;

i motivi per cui nessun militare in Sardegna sia stato inviato a dare un minimo di sostegno al maresciallo ammalato e in particolare nessun medico militare se ne sia preso cura;

se sia stata disposta una indagine per accertare i gravi fatti che il maresciallo denuncia nel suo appello pubblicato il 30 giugno 2002 dal quotidiano «L'Unione Sarda».

(4-02726)

(23 luglio 2002)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che al maresciallo Marco Diana è stata riconosciuta una causa di servizio motivata dal fatto che si è trovato ad operare in prossimità di sostanze cancerogene e mutagenenetiche, si chiede di sapere:

quali siano le sostanze cancerogene e mutagenetiche con le quali il maresciallo Diana sia venuto a contatto;

quali provvedimenti siano stati adottati nei riguardi di quei Comandi che hanno lasciato operare il loro personale senza adeguate protezioni in presenza delle sostanze succitate;

quanti siano i militari che risultano essere morti o si siano ammalati avendo operato in prossimità di sostanze come le suddette;

se, nel caso di forme tumorali, che debbono essere considerate come delle «patologie violente», siano state effettuate tutte le previste comunicazioni alle autorità competenti.

(4-07285)

(21 settembre 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

al maresciallo Marco Diana, gravemente ammalatosi per una forma tumorale dopo il rientro dalla missione Restore Hope in Somalia, è stata riconosciuta la causa di servizio (sentenza della Corte dei Conti di Cagliari del 18.12.2003), essendo state accertate responsabilità da parte dell'Amministrazione militare;

l'Avvocatura dello Stato, a suo tempo interpellata, non ha ancora fornito risposta, pur non essendo il suo parere vincolante, disponendo il Ministero della difesa di un autonomo organo giuridico (Leggidife) in grado di valutare gli aspetti giuridici della questione,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i motivi che hanno portato al mancato riconoscimento del danno biologico;

se il Ministro non ritenga opportuno, alla luce della gravità del caso, che il Leggidife emetta sollecitamente un giudizio sulla questione.

(4-07611)

(3 novembre 2004)

RISPOSTA. (*) – Si risponde contestualmente alle interrogazioni in titolo, in quanto attinenti ad analogo argomento.

Questo Dicastero ha già riferito, in passato, sulle questioni sollevate dal senatore interrogante, fornendo riscontro ad analoghi atti di sindacato ispettivo.

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato quello presentato dal senatore Biscardini (3-01809), svolto in Aula Senato il 25 novembre scorso.

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, riguardo alla problematica cosiddetta «dell'uranio impoverito», si sottolinea che la Difesa pone grande attenzione su tale tematica e si è impegnata nella ricerca di verità scientifiche in tutte le direzioni e con massima determinazione.

Sino ad ora le indagini effettuate e gli studi condotti, sia in ambito nazionale – Commissione Mandelli – che internazionale, non hanno dimostrato scientificamente l'esistenza di un nesso di causalità tra l'utilizzo di munizionamento contenente uranio impoverito e le patologie riscontrate nei militari.

Proprio per porre in atto ogni possibile iniziativa volta alla ricerca di verità scientifiche, è in fase di attuazione un complesso progetto di ricerca e sviluppo in forma di studio prospettico seriale – denominato Signum – sulle unità militari operanti nel teatro iracheno, teso sia alla ricerca di eventuali tracce di uranio impoverito e/o di altri elementi sulle matrici biologiche (sangue, urina, capelli) che alla verifica di eventuali alterazioni genotossiche cellulari.

Ciò premesso, nei confronti del maresciallo Diana l'Amministrazione ha posto in essere ogni azione di natura assistenziale e previdenziale prevista dalle normative vigenti, mantenendo, inoltre, costanti contatti con il sottufficiale, a cui non è mai mancato il sostegno morale e l'attenzione della Difesa e di tutte le Forze armate, come l'interessato stesso ha avuto modo di ribadire in numerose interviste a vari organi di stampa.

Per quanto concerne il trattamento di quiescenza, sia la Commissione medico-ospedaliera militare di Perugia che l'Ospedale militare di Cagliari avevano già giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 relativa alle infermità.

La sentenza della Corte dei conti – che ha accolto il ricorso del maresciallo Diana avverso il diniego del trattamento pensionistico privilegiato, formulato sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio – in sostanza ha confermato quanto deliberato dai predetti organi sanitari militari.

Dall'esame delle motivazioni della sentenza stessa si evince che il servizio svolto dal militare, a contatto diretto per lunghi anni con le esalazioni di benzina, oli minerali e solventi vari, ha costituito «quantomeno

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

la concausa efficiente e determinante dell'insorgenza» della grave patologia.

In esecuzione della citata sentenza è stata concessa, a favore del Diana, la pensione privilegiata di prima categoria a vita a decorrere dal 14 novembre 2000. Gli è stato, altresì, concesso l'equo indennizzo nella misura massima.

Con specifico riferimento alla questione del «mancato riconoscimento del danno biologico», a seguito della sentenza della Corte dei conti, la Difesa ha richiesto alla competente Avvocatura distrettuale uno specifico parere in merito, poiché l'attuale normativa non prevede una simile determinazione da parte della stessa Amministrazione.

A tal riguardo, è stata posta in essere ogni possibile azione per acquisire al più presto il relativo parere.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti di natura assistenziale, la Difesa, in applicazione delle disposizioni vigenti, ha provveduto a concedere al giovane ogni prevista elargizione e sussidio per rimborso spese. Inoltre, è stata offerta la possibilità di concedere a titolo gratuito – a cura della Difesa – gli integratori alimentari di cui il maresciallo Diana fa uso.

A tale scopo è stato già richiesto all'interessato l'elenco degli integratori in questione.

In merito, poi, all'esigenza di un possibile ricovero all'estero presso centri specializzati, nonostante siano state intraprese le azioni necessarie per il sollecito avvio di tale procedura, l'interessato, informato a riguardo, ha deciso di proseguire le cure in Italia.

In ogni caso resta ferma, comunque, la disponibilità ad attivarsi qualora lo stesso lo decida, per consentire di ricevere cure all'estero.

In relazione ai restanti quesiti posti dal senatore interrogante, ed in particolare all'impiego di sostanze per la manutenzione, si precisa che la loro manipolazione e stoccaggio è conforme a quanto prescritto dalle specifiche norme di legge vigenti in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro e dalle direttive logistiche in materia di uso e manutenzione di armi e mezzi.

Per le suesposte ragioni, non si ravvisano elementi oggettivi tali da indurre all'adozione di «provvedimenti» a carico dei Comandanti, per l'ipotizzata inosservanza delle suddette norme.

Per quanto riguarda, altresì, i militari italiani impegnati in missioni all'estero, gli stessi sono sottoposti alle misure preventive in vigore sia rispetto a rischi infettivologici, sia rispetto a rischi lavorativi come quelli connessi con l'uso di solventi o di altre sostanze chimiche.

Circa il monitoraggio delle malattie di natura professionale con finalità statistico-epidemiologiche, il decreto legislativo n. 626 del 1994 ne assegna la competenza all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

In ultimo, con riferimento all'intervista cui fa cenno l'interrogante – rilasciata, peraltro, all'indomani del parere negativo espresso dal Comitato di verifica – si sottolinea che quest'ultimo è un organo collegiale indipendente con poteri decisionali in virtù del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il quale esprime un parere che si qualifica quale obbligatorio e vincolante.

Inoltre, qualsiasi attività di natura addestrativa/operativa è soggetta ad una rigorosa applicazione di specifiche norme tese a verificare il rispetto degli aspetti di sicurezza, ivi inclusi quelli connessi alla decontaminazione dei mezzi e materiali in rientro dai vari teatri operativi.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(15 dicembre 2004)

MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, stabilì un beneficio di due anni aggiuntivi di anzianità di carriera a favore dei dipendenti civili dello Stato che fossero ex combattenti o assimilati;

la predetta norma fu applicata estensivamente, cioè computando economicamente i due anni aggiuntivi in tutte le fasi della carriera dei dipendenti fino alla pensione, per ventidue anni, con conferme giurisprudenziali del Consiglio di Stato (sentenza della sezione IV n. 342 del 7 maggio 1991) e della Corte dei Conti (parere n. 1931 del 14 aprile 1998);

l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, intervenne sulla materia disponendo che non si procedesse al computo della maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successive ricostruzioni economiche della carriera e che si provvedesse al riassorbimento dei maggiori trattamenti percepiti all'interno della normale progressione economica di carriera;

il Ministero del tesoro, con circolare n. 52, prot. 48083, del 7 settembre 1993, dispose il riassorbimento dei maggiori trattamenti economici – percepiti per oltre vent'anni in assoluta buona fede dai dipendenti statali ex combattenti interessati, molti dei quali già allora in pensione per ovvie ragioni anagrafiche – con un procedimento retroattivo su cui gravano ancora oggi dubbi di costituzionalità;

passarono ancora ben quattro anni perché il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 432 del 14 luglio 1997, emanasse le disposizioni applicative del recupero delle maggiori somme percepite, in particolare dai pensionati per i quali non si può evidentemente provvedere ad un riassorbimento all'interno della normale progressione economica di carriera;

negli ultimi sette anni, con situazioni assai differenziate tra le varie province, i provveditorati agli studi, o gli uffici che li hanno sostituiti, hanno lentamente emesso e continuano ad emettere i provvedimenti di recupero dando mandato all'INPDAP, per i pensionati, di trattenere mensilmente le quote dovute a valere sull'importo della pensione;

a solo titolo d'esempio, la sede provinciale di Pisa dell'INPDAP, in data 16 marzo 2004, ha comunicato all'ottantaduenne prof. Giuliano

Foggi, in pensione da oltre quindici anni, che, su decreto del provveditorato agli studi di Pisa, avrebbe decurtato la sua pensione mensile di 165,42 euro (più dell'8% di taglio secco all'importo netto della pensione) a decorrere dalla rata di aprile 2004, fino a raggiungere il recupero del debito complessivo maturato di 3.970,15 euro per stipendi regolarmente percepiti trent'anni prima;

considerato che:

sono state autorizzate deroghe alla procedura di recupero citata in premessa sia per i dipendenti delle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche di Roma mediante la legge n. 233/97, sia per gli invalidi per cause di servizio mediante la circolare n. 397 del Ministero della pubblica istruzione in data 25 settembre 1998, emanata a seguito del parere n. 742 del Consiglio di Stato in data 12 maggio 1993;

sussistono dubbi sul fatto che sia legittima una qualsivoglia *reformatio in peius* di un trattamento di quiescenza in godimento, come si può dedurre dalla sentenza della Corte dei Conti, sezioni riunite, del 25 novembre 1998, n. 1/99/QM, che ritiene inammissibile il recupero di somme percepite indebitamente senza dolo da pensionati definitivi, e come riportato dalla circolare interna dell'INPDAP n. 2193/M del 2 dicembre 1999;

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con sentenza del 23 gennaio 2002, n. 120/2002, ha accolto un ricorso contro il decreto del Provveditorato agli studi di Pesaro-Urbino che aveva disposto il recupero citato in premessa nei confronti del sig. V. Amedeo, pensionato ottantacinquenne in pensione da 27 anni, motivandola essenzialmente in base al «notevolissimo ritardo» delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna informazione agli interessati, e ad un «generale principio di irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di pensione purché non conseguenti a mala fede del percipiente»;

una richiesta di sospensiva del recupero, avanzata dal sindacato SNALS, è stata accolta dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia nell'ottobre del 2003,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione, provincia per provincia o almeno regione per regione, dei recuperi economici disposti, in base alla legge n. 498/92, dai provveditorati agli studi e attualmente in corso a carico di pensionati del comparto scuola che, in piena buona fede, avevano percepito i benefici economici a favore degli ex combattenti previsti dalla legge n. 336/70;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per quanto espresso nelle premesse e nelle considerazioni, vista la delicata situazione sociale causata da pesanti decurtazioni operate sulle pensioni mensili di persone molto anziane del tutto incolpevoli e la necessità di evitare nuovo costoso contenzioso e nuove differenziazioni di trattamento per i pensionati ex combattenti, non ritenga di impartire urgentemente disposizioni alle amministrazioni periferiche del Ministero affinché il recupero delle

somme sia sospeso in attesa di approfondimenti tecnico – amministrativi, normativi e legislativi della complessa materia.

(4-07713)

(18 novembre 2004)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante il recupero dei benefici economici corrisposti ai pensionati ex combattenti del comparto scuola.

Come già ricordato dall'onorevole interrogante, la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, all'articolo 1 prevede la possibilità di chiedere, una sola volta nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Per il personale del Comparto scuola il beneficio in parola, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato-Sez. II – nella seduta del 19.12.1979 e della deliberazione n. 1177 del 26.6.1981 della Corte dei Conti-Sezione di Controllo –, fu considerato come una *fictio iuris*, vera e propria anzianità giuridica, e conservato, pertanto, in tutte le fasi successive di progressione di carriera.

Successivamente, l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica, ha stabilito, fornendo un'interpretazione autentica all'art. 1 della legge n. 336/1970, che per i dipendenti del pubblico impiego non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica regolata da disposizioni di carattere generale. Lo stesso comma ha disposto che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. Pertanto, il beneficio sopraccitato viene considerato non come un riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici, e come tale da conservare nelle eventuali progressioni di carriera, bensì come un riconoscimento ai soli fini economici, destinato ad essere riassorbito al primo miglioramento di carriera.

Il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato –, con la circolare n. 62 del 7 settembre 1993, prot. n. 148083, ha dettato le disposizioni applicative della legge sopraindicata. Secondo il citato Dicastero dovevano essere riesaminati i decreti di inquadramento di tutti i pubblici dipendenti, sia in servizio che in quiescenza, per i quali siano state considerate le maggiori anzianità già riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336/70, nei vari provvedimenti di ricostruzione di carriera succedutesi nel tempo, in applicazione di disposizioni di carattere generale.

Nella vicenda è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza 14-21 aprile 1994, n. 153, ha ritenuto costituzionalmente legittimo il disposto dell'art. 4 comma 5, della legge n. 498/92.

Il Ministero, prima di impartire ulteriori istruzioni ai propri uffici, considerata la complessità della materia, anche a seguito di numerosi quesiti pervenuti, ha ritenuto necessario chiedere un parere al Consiglio di Stato che si è espresso nell'adunanza del 20 gennaio 1997 con parere n. 376, dando un'interpretazione più flessibile alla norma.

L'Amministrazione, appena acquisito il parere summenzionato, ha provveduto ad emanare la circolare n. 432 del 14 luglio 1997, con la quale sono state impartite ulteriori istruzioni al riguardo.

Appare chiaro, da quanto sopra esposto, che il ritardo nell'emanazione della circolare n. 432/1997, denunciato dall'onorevole interrogante, non è imputabile all'inerzia dell'Amministrazione.

Si precisa, inoltre, che la questione sollevata coinvolge tutti gli uffici delle amministrazioni pubbliche che hanno dovuto gestire pratiche di pensione e di carriera riferite a quelle categorie di personale che avevano goduto, ai fini delle progressioni stipendiali, dei benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 336/70, benefici che, successivamente, la legge 498/92 più volte citata ha disposto venissero riassorbiti e recuperati.

Si consideri, per di più, che gli organi di controllo, Ragioneria Provinciale dello Stato e Corte dei Conti, in presenza di atti di pensione definitiva emessi in modo difforme rispetto a tali prescrizioni operative, hanno rifiutato il riscontro di legittimità agli stessi e, conseguentemente, per altri casi che dovessero emergere in sede di liquidazione del trattamento definitivo di quiescenza, dovranno essere applicate le stesse disposizioni attualmente in vigore.

È evidente che non è possibile accertare in breve tempo quante pratiche sono trattate negli Uffici centrali e periferici, stante l'arco di tempo interessato dalla norma. A titolo di esempio, solo nella Regione Marche ammontano a diverse centinaia, per le quali la Direzione Provinciale del Tesoro e l'INPDAP hanno già provveduto, quasi totalmente, ad effettuare i conseguenti conguagli a debito.

Per quanto riguarda il caso specifico del prof. Giuliano Foggi si rileva che in data 2.11.1995, con decreto n. 779, registrato alla Corte dei Conti il 10.9.1996, reg. 2 fgl. 270, è stata concessa al medesimo la pensione definitiva prendendo come base pensionabile la posizione retributiva XXI/0.

In data 10.12.1998, con nota prot. n. 21896 l'ufficio competente ha comunicato al prof. Foggi, per il tramite del Preside dell'Istituto Magistrale di Pisa, già cessato dal servizio in data 1º.9.1992, l'inizio del procedimento volto al recupero della maggiore anzianità di cui all'articolo 1 della legge 336/70.

Con decreto n. 3449 del 4.12.1998 si è provveduto a determinare «l'assegno *ad personam* pari alla differenza tra la posizione retributiva XX/0 (per effetto della legge 498/92) e la posizione XXI/0 (beneficio legge 336/70) già in godimento fin dal 7/3/1968, da riassorbire con i successivi miglioramenti attribuiti sul trattamento di quiescenza.

È stata, pertanto, rideterminata l'anzianità dal 1º.2.1981, decorrenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2/6/1981,

n. 271. Tale normativa, infatti, aveva previsto un reticolato di classi di stipendio da attribuire in base all'anzianità maturata e non in base al «maturato economico» previsto dall'articolo 51 della precedente legge 312/80.

Il decreto n. 3449 del 4.12.98 è stato vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato in data 24.3.1999 al n.31 e conseguentemente è stato emesso un nuovo decreto di pensione definitiva n. 204 del 9.10.2000, con il quale veniva applicata in sede di trattamento di quiescenza la legge 498/92. Detto decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 27.12.2000, reg. 5, fgl. 304.

Relativamente alla circolare ministeriale n. 397 del 25.10 1998, si rileva che si riferisce ad altra materia ed inoltre non contiene alcuna disposizione volta alla sospensione di recuperi di somme.

Per quanto riguarda il principio delle somme percepite in buona fede, questo non rappresenta per sé un ostacolo al recupero di emolumenti indebitamente corrisposti, principio peraltro confermato da giurisprudenza consolidata, come da ultimo il parere del Consiglio di Stato-Sezione III del 10 febbraio 2003, n. 1075.

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che qualsiasi modifica di una legge, sia nel contenuto che nell'applicazione, può solamente discendere da una norma di pari forza e, cioè, da un'altra legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(2 dicembre 2004)

MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:*

nelle scuole elementari Pascoli e Copernico di S. Croce sull'Arno (Pisa) è da molti anni in funzione il modello formativo-organizzativo a tempo pieno, cioè quello corrispondente ad un orario settimanale di 40 ore con 4 ore di compresenza e 2 insegnanti per classe, che riscuote un grande e crescente successo presso le famiglie della città tanto che, negli anni, è costantemente aumentata la richiesta di attivazione di prime classi a tempo pieno;

S. Croce sull'Arno è sede di un importantissimo distretto industriale di interesse nazionale nel campo della conceria e della produzione di cuoi e pellami di qualità per abbigliamento e mobilio, per cui vi si registra un elevato numero di piccole e medie imprese e un elevato tasso di occupazione in tali imprese, sia maschile che femminile, il che spinge – e talora costringe – molti genitori a scegliere per i propri figli il tempo pieno;

l'amministrazione comunale di S. Croce sull'Arno, proprio per le esigenze culturali e sociali sopra citate, ha investito risorse cospicue per adeguare le scuole elementari Pascoli e Copernico al modello formativo-organizzativo a tempo pieno, tanto che le due scuole sono in questo

momento già pienamente attrezzate per ospitare intere sezioni a tempo pieno;

nell'ultimo anno scolastico 2003/04 nella scuola Pascoli è stata attiva un'intera sezione di scuola elementare a tempo pieno (le cinque classi elementari più una seconda classe quarta) mentre nella scuola Copernico, dove il tempo pieno è di più recente introduzione, sono state attive due sezioni parziali a tempo pieno, ciascuna comprendente una prima e una seconda classe elementare;

nel prossimo anno scolastico 2004/05, a parità di organico docente, mentre la scuola Pascoli sarebbe in grado di mantenere l'organizzazione a tempo pieno per l'intero ciclo, la scuola Copernico non potrebbe attivare la prima classe elementare delle due sezioni a tempo pieno, per la quale vi è già stato un numero sufficiente di iscrizioni nello scorso gennaio, né addirittura confermare il tempo pieno nelle seconde classi, e quindi dovrebbe sospendere l'esperienza del modello formativo-organizzativo a tempo pieno;

la richiesta di incremento di organico, avanzata dal dirigente scolastico dell'istituto cui appartengono le due scuole elementari citate, non ha avuto esito positivo, per cui si prospettano gravi difficoltà organizzative per il prossimo settembre e il sostanziale inaccoglimento della domanda di formazione a tempo pieno avanzata dalle famiglie dei bambini e delle bambine che si iscriveranno alla prima elementare, tanto che si è costituito un comitato dei genitori che ha fatto appello, finora senza risultato, alle autorità scolastiche provinciali e regionali affinché si eviti la cessazione delle esperienze di scuola a tempo pieno a S. Croce sull'Arno;

considerato che:

l'articolazione dell'orario scolastico in 40 ore settimanali è espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

l'articolo 15 del medesimo decreto legislativo stabilisce che è confermato per l'anno scolastico 2004/05 il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/04 per le attività di tempo pieno ai sensi delle norme previgenti e che, per gli anni successivi, potranno essere attivati ulteriori incrementi di posti nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente;

al momento dell'approvazione del medesimo decreto legislativo, a fronte delle preoccupazioni espresse in tutta Italia, il Ministro aveva rassicurato sugli organi di comunicazione di massa che la forma definitiva del decreto avrebbe garantito la prosecuzione delle esperienze a tempo pieno e prolungato almeno per l'anno scolastico 2004/05;

il caso di S. Croce sull'Arno sembra essere l'unico nella provincia di Pisa in cui si rischia di arrivare ad una riduzione dell'offerta di formazione elementare a tempo pieno per i bambini che entreranno a settembre nella scuola primaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno raccogliere le necessarie informazioni e quindi compiere gli atti di sua competenza che servano a rassicurare le famiglie di S. Croce sull'Arno

che i loro bambini e le loro bambine che frequenteranno la prima elementare a partire dal prossimo settembre potranno effettivamente fruire del modello formativo-organizzativo a tempo pieno come i loro coetanei degli anni scorsi, tenendo conto della previsione di legge di confermare nel 2004/05 almeno la situazione del 2003/04 e di attivare «ulteriori» incrementi per gli anni scolastici successivi.

(4-07714)

(18 novembre 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si chiede che le allieve e gli allievi della prima classe delle scuole elementari «Pascoli» e «Copernico» di Santa Croce sull'Arno possano fruire del tempo pieno.

Come già rilevato dall'onorevole interrante, l'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norrna dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero di posti di tempo prolungato e di tempo pieno attivati complessivamente a livello nazionale ai sensi delle norme previgenti, prevedendo, per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola, da determinarsi con decreto interministeriale.

Si chiarisce anche che il decreto legislativo suindicato all'art. 7, comma 1, fissa a 891 ore l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta. Rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche, inoltre, in relazione alle prevalenti esigenze delle famiglie, tenendo conto del piano dell'offerta formativa, organizzano insegnamenti ed attività per ulteriori 99 ore annue, facoltative e opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole. Le istituzioni scolastiche medesime, nell'autonomia riconosciuta dalla legge n. 59 del 1997, adottano modelli organizzativi e didattici improntati a criteri di flessibilità che permettano la migliore utilizzazione del complesso dei posti comunque attribuiti.

Queste nuove e più flessibili modalità introdotte dalla legge di riforma del sistema scolastico consentono di venire incontro più adeguatamente alle esigenze delle famiglie.

Per quanto riguarda le scuole primarie di Santa Croce sull'Arno «Pascoli» e «Copernico», alle quali fa riferimento l'onorevole interrogante, a decorrere rispettivamente dagli anni scolastici 1998/1999 e 2002/2003, funzionano a tempo prolungato per 37 ore settimanali, secondo quanto

previsto dall'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, testo unico recante norme fondamentali in materia d'istruzione. Tale norma prevede che possono realizzarsi su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari a determinate condizioni, la prima delle quali è che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le 37 ore settimanali, ivi compreso il tempo scuola.

Le scuole in questi anni non hanno quindi funzionato a tempo pieno, ai sensi della legge n.820 del 1971, ma con progetti formativi di tempo lungo.

Per l'anno scolastico 2004-2005 la scuola primaria «Pascoli» ha l'intero ciclo funzionante a tempo prolungato mentre presso la scuola primaria «Copernico» funzionano a tempo prolungato le seconde e le terze classi per scorrimento dall'anno 2003-2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(2 dicembre 2004)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il testo di storia «I nuovi sentieri della storia. Il Novecento» di F. Bellesini, edito dall'Istituto De Agostini di Novara nell'anno 2003, è stato adottato in numerose scuole medie italiane;

tale testo al cap. 2, paragrafo 1 («La Sinistra storica al potere»), così recita: « Gli uomini della destra sono aristocratici e grandi proprietari terrieri. Essi facevano politica al solo scopo di servire lo Stato e non per elevarsi socialmente e arricchirsi; inoltre amministravano le finanze statali con la stessa attenzione con cui curavano i propri patrimoni. Gli uomini della sinistra, invece, sono professionisti, imprenditori e avvocati disposti a fare carriera in qualunque modo, talvolta sacrificando perfino il bene della nazione ai propri interessi. La grande differenza tra i governi della destra e quelli della sinistra consiste soprattutto nella diversità del loro atteggiamento morale e politico»;

tutto ciò si configura come inaccettabile mistificazione storica;

tale mistificazione-falsificazione appare esclusivamente volta a screditare forze, movimenti e personalità politiche che, nell'Italia post-unitaria, rappresentando la sinistra storica sono state protagoniste (scontrandosi in ciò con la destra) nella realizzazione di conquiste storiche di civiltà quali l'estensione del diritto di voto ai ceti meno abbienti fino al suffragio universale maschile, l'affermazione dell'istruzione obbligatoria fino a nove anni di età, la perequazione dei tributi e l'abolizione di odiosi balzelli quali la tassa sul macinato;

il falso giudizio sulla sinistra storica per il modo in cui viene formulato potrebbe essere facilmente inteso come giudizio che si estende alle

organizzazioni della sinistra, ai suoi dirigenti e rappresentanti istituzionali di tutto il Novecento e di oggi;

ciò costituirebbe un insulto inaccettabile alla verità storica ed alla storia del nostro Paese, dove figure straordinarie hanno sofferto il carcere e sono state assassinate per assicurare all'Italia la libertà sconfiggendo la destra peggiore e il fascismo: da Gobetti a Gramsci a Sturzo a Matteotti a Pertini;

la produzione di tale e molti altri testi scolastici avviene facendo proprie le indicazioni nazionali sui programmi scolastici allegati al decreto legislativo n. 59/04;

tali indicazioni nazionali (la cui adozione è stata peraltro disposta in «via transitoria») sono state al di fuori delle prescrizioni e previsioni della legge n. 53;

la loro predisposizione è avvenuta al di fuori di condizioni elementari e irrinunciabili di trasparenza e democrazia su una materia di grandissimo rilievo culturale per l'intero Paese;

la loro predisposizione è stata affidata dal Ministro ad una Commissione mai ufficializzata, tanto da rendere impossibile l'interlocuzione con la stessa sia del mondo della scuola, sia di quello della cultura e di tutti i soggetti interessati;

forti contestazioni e proteste sul metodo e sul merito si sono sollevate nel sociale, nel mondo della scuola, della cultura e della scienza;

sono in essere mozioni sottoscritte da molte decine di parlamentari in relazione alla legittimità ed ai contenuti di dette indicazioni nazionali;

tutto ciò può configurarsi come una vera e propria lesione della dignità della scuola pubblica italiana,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'adozione di iniziative e provvedimenti urgenti in relazione alla situazione sopra descritta.

(4-07417)

(7 ottobre 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante lamenta la scarsa neutralità ed obiettività di alcune affermazioni contenute in un libro di testo in uso presso alcune scuole secondarie di primo grado, pubblicato dalla Casa Editrice De Agostini di Novara, e di altri testi scolastici redatti in base alle indicazioni nazionali sui programmi scolastici sulle quali l'onorevole solleva perplessità in relazione alla legittimità ed ai contenuti delle stesse.

Si premette che l'adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Tale adempimento rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe e, coinvolgendo l'intero corpo docente di ciascuna istituzione scolastica, garantisce una puntuale verifica dei testi e un attento esame dei testi in uso e delle nuove proposte editoriali.

In particolare, la scelta dei testi scolastici avviene, di norma, attraverso una fase preliminare, nella quale si procede ad una verifica sia dei testi in uso sia di quelli proposti all'attenzione delle scuole da parte degli operatori accreditati dalle case editrici o dall'ANARPE, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, in modo tale da valutare compiutamente le nuove proposte editoriali.

Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà di insegnamento, formulano le proposte di adozione che sono sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, all'esame dei consigli di classe, di cui fanno parte anche i genitori.

Compito del Ministero in materia di adozione dei libri di testo è quello di sostenere l'azione delle scuole con atti di indirizzo, rispettosi della sfera di questa autonomia che deve articolarsi ed estrinsecarsi – nelle diverse connotazioni, didattica, amministrativa, organizzativa e contabile – all'interno di un quadro di riferimento unitario al fine del perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

A tale riguardo si ricorda che ogni anno il Ministero, per l'adozione dei testi scolastici, fornisce, con apposite circolari, il quadro generale di riferimento e propone spunti ed elementi di riflessione sui vari aspetti riguardanti la materia affinché i docenti possano effettuare valutazioni sempre più consapevoli e mirate al fine del conseguimento degli obiettivi educativi contenuti nel Piano dell'offerta formativa. Non possono prevedersi interventi ministeriali che rappresenterebbero un'interferenza impropria nella scelta degli autori da inserire nella programmazione didattica, scelta che deve essere invece operata dai singoli istituti.

Anche quest'armo, con apposita circolare n. 38 del 31 marzo 2004, il Ministero ha fornito indicazioni in merito all'adozione dei libri di testo nelle scuole primarie e nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2004/2005 e ricordato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, l'intera scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado sono chiamate a dare attuazione, sul piano organizzativo e didattico, al nuovo impianto ordinamentale. Il Ministero medesimo ha conseguentemente richiamato l'attenzione delle istituzioni scolastiche sull'esistenza di nuovi prodotti editoriali, aventi contenuti e caratteristiche tecniche coerenti con il mutato assetto ordinamentale.

Si ricorda anche che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), nel disciplinare, all'articolo 27, la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado, ha abrogato anche quell'unica norma che, limitatamente alla scuola elementare, consentiva al Ministro della pubblica istruzione di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondessero alle prescrizioni didattiche o alle esigenze educative.

La *ratio* di tale disposizione può rinvenirsi nell'intenzione del legislatore di non interferire in alcun modo nelle opzioni culturali differenziate e nei diversi punti di vista degli autori.

Può condividersi, comunque, l'esigenza, largamente sentita in vasti strati della popolazione, di un confronto fra opinioni, storie e culture, premessa e garanzia per la formazione di una coscienza libera e democratica delle nostre giovani generazioni.

In questo senso il libro di storia assume una importanza del tutto particolare affinché, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, possa promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni, così come prescrive l'articolo 1 del testo unico delle leggi della scuola.

È anche opportuno ricordare che il libro di testo è uno strumento, insieme a molti altri, a disposizione del docente, che se ne serve in modo libero per la realizzazione delle finalità educative e didattiche della sua azione; il docente pertanto, nella sua autonomia e libertà di insegnamento, presenta i contenuti dei libri di testo utilizzando all'occorrenza anche la forma critica e dialettica, prendendo, se e quando lo ritiene opportuno, le distanze da taluni passaggi dei testi in adozione

Pare comunque utile osservare che la validità didattica di un libro di testo deve essere giudicata all'interno delle particolari condizioni delle classi e nel contesto del Piano dell'offerta formativa e non può essere subordinata a singole frasi che, al di là della condivisibilità di specifici contenuti, possono peraltro trovare compensazione o precisazioni di significato in altre parti del testo.

Si fa presente, infine, che questo Ministero ha avviato la realizzazione del progetto sperimentale «Biblioteche nelle scuole» approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella scuola e cofinanziato dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica, volto a collegare il Servizio Bibliotecario Nazionale a un congruo numero di reti di biblioteche scolastiche.

Ciò consentirà di poter utilizzare materiale di tipo bibliografico diversificato che non si limiti quindi all'utilizzazione pura e semplice del libro di testo.

Per quanto riguarda le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, allegate al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), di cui costituiscono parte integrante, si precisa, in primo luogo, che la legge n. 53 del 2003 ed anche il decreto legislativo n. 59 del 2004 sono stati predisposti ed adottati in coerenza e in linea di sviluppo rispetto al principio di autonomia delle scuole, introdotto dalla legge n. 59 del 1997. In attuazione della legge predetta n. 59 del 1997 era già stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si ricorda che le Indicazioni nazionali sono state oggetto di esame e positiva valutazione da parte del Parlamento.

Si fa presente, inoltre, che i testi delle Indicazioni sopracitate: sono stati messi in rete, sul sito del Ministero, per la pubblica discussione, fin dal luglio 2002; sono stati sottoposti al vaglio critico di una sperimentazione (anno scolastico 2002-2003) e di un forum telematico costituito presso l'Indire ed aperto a tutti i docenti e dirigenti coinvolti nella sperimentazione stessa; sono stati esaminati nell'ambito di due sottocommissioni della Commissione di studio nominata dal ministro Moratti, composta da oltre 260 personalità della scuola, della cultura, dell'arte e del mondo economico; sono stati inviati per un parere a 130 enti (associazioni professionali, sindacali, culturali della scuola; mondo dell'editoria scolastica; tutti gli organismi universitari) e referinati per iscritto da 66 di questi enti tra cui l'Accademia dei Lincei, l'Enciclopedia Italiana, il Consiglio universitario nazionale, Legambiente, la Società filosofica italiana, la Società chimica italiana, l'Associazione per l'insegnamento della fisica, la rivista «Didattica delle scienze», la Conferenza nazionale dei presidi delle facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, l'Associazione nazionale degli insegnanti di scienze naturali, le associazioni professionali dei docenti dell'Uciim, del Cidi, dell'Aimc e del Mce.

Si fa infine presente che, ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 7 della legge n. 53/2003, le riflessioni provenienti dalla Commissione, presieduta dalla senatrice Levi Montalcini, che come è noto è stata costituita in data 28 aprile 2004, ai fini di approfondire alcune tematiche specifiche nelle Indicazioni nazionali così come le indicazioni provenienti dalle associazioni disciplinari interpellate, nonché quelle provenienti dalle scuole nella prima fase di applicazione della riforma, saranno oggetto di attenta valutazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(2 dicembre 2004)

SPECCHIA – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio* – Premesso:

che nei giorni scorsi il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Brindisi ha fermato e sequestrato tre autoarticolati che trasportavano decine di quintali di fanghi radioattivi al termodistruttore della zona industriale di Brindisi;

che i fanghi radioattivi proverrebbero da alcune aziende del centro Italia operanti nel settore farmaceutico e da laboratori che utilizzano le reazioni per fini terapeutici;

che si ipotizza che i registri di trasporto siano stati falsificati;

che quanto verificatosi può anche far pensare a precedenti trasporti e smaltimenti illeciti di fanghi radioattivi;

che è necessario accertare i reali responsabili del traffico illecito di rifiuti tossici e rafforzare i controlli per prevenire fatti così gravi,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo.

(4-06485)

(30 marzo 2004)

STANISCI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nella mattina di oggi, 30 marzo 2004, sono stati fermati dai Carabinieri del NOE presso la piattaforma polifunzionale di Brindisi due autospurgo carichi di liquami. Il carico degli automezzi è risultato radioattivo poiché positivo al contatore geiger in dotazione ai militari;

in provincia di Brindisi sono stati autorizzati e realizzati diversi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, anche pericolosi (inceneritore per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi del consorzio SISRI, discarica per rifiuti speciali, due discariche per rifiuti inerti anche contenenti amianto), e presso tali impianti vengono smaltiti numerosi quantitativi di rifiuti provenienti prevalentemente da tutto il territorio nazionale;

nei pressi di queste discariche si registra la presenza di cattivi odori che stanno determinando grande allarme e preoccupazione tra i cittadini, come più volte denunciato in precedenti interrogazioni;

non risulterebbero verificate ed accertate, attraverso analisi chimiche effettuate dagli organi di controllo, le reali caratteristiche dei rifiuti smaltiti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che i controlli degli automezzi carichi di rifiuti siano effettuati al loro arrivo presso gli impianti con maggiore frequenza e puntualità;

che venga effettuata in tutti gli impianti in esercizio nella provincia di Brindisi una verifica relativamente alla composizione chimico-fisica dei rifiuti smaltiti, anche al fine di rassicurare la popolazione;

verificare la compatibilità degli stessi rifiuti con gli impianti di smaltimento autorizzati;

verificare la corretta gestione degli impianti rispetto alle normative vigenti.

(4-06491)

(30 marzo 2004)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti il sequestro di fanghi radioattivi destinati al termodistruttore della zona industriale di Brindisi, si fa presente quanto segue.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il fatto si riferisce all'attività della polizia giudiziaria svoltasi nella zona industriale il 26 marzo 2004, ad opera del Reparto operativo Carabinieri Tutela ambiente di Roma, del Nucleo operativo ecologico Carabinieri di Lecce e dell'Agenzia regionale protezione ambiente di Brindisi.

Nei giorni 25 e 26 marzo 2004, nella zona industriale di Brindisi, personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente sottoponeva a controllo radiometrico ed a successivo sequestro tre autoarticolati, di proprietà della ditta Forgione Giuseppe con sede in Fiumicino (Roma), mentre si accingevano a conferire rifiuti speciali pericolosi, costituiti da fanghi con codice CER 190204 (miscugli di rifiuti contenenti rifiuti pericolosi) e codice CER 070513 (rifiuto solido contenente sostanza pericolosa), presso l'impianto di termodistruzione della società TM.T S.p.A. – Tecnitalia, regolarmente autorizzata a ricevere le tipologie di rifiuti in argomento.

I predetti automezzi trasportavano rifiuti provenienti dal centro di stoccaggio Eurocom di Capalbio (Grosseto) e dalla società Lepetit s.p.a di Anagni (Frosinone), operante nel settore farmaceutico.

Il sequestro si rendeva necessario perché, dalle misurazioni radiometriche effettuate mediante monitoraggio di radioattività portatile, ripetute anche dal personale dell'ARPA Puglia-Dipartimento provinciale di Brindisi —, si riscontravano valori di radioattività superiori a quelli del fondo naturale e di radiazione.

Poiché, al momento, non era possibile stabilire se tale anomalia fosse riconducibile a radionuclidi naturali, provenienti dal fondo naturale in cui erano maturati i rifiuti, o a radionuclidi artificiali, cioè estranei ai rifiuti stessi, venivano prelevati alcuni campioni da sottoporre a specifiche analisi successivamente eseguite, mediante spettrometria gamma, presso il laboratorio del settore fisico-ambientale dell'ARPA di Bari.

Lo *smear test* finale stabiliva, comunque, che la radioattività evidenziata era compatibile con quella del fondo naturale, per cui era da escludere la presenza di radionuclidi artificiali. Gli automezzi sequestrati venivano anche essi sottoposti alle medesime analisi, per verificare un'eventuale contaminazione radioattiva superficiale, con lo stesso risultato.

Ulteriori accertamenti sono stati effettuati dal personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, unitamente al Responsabile dell'Area Agenti Fisici e Aria dell'ARPA Lazio-Sezione Provinciale di Viterbo, presso il sito di Anagni, di proprietà della Lepetit S.p.a.. Dall'attività di controllo risultava che una parte dell'area in questione era sottoposta a procedura di bonifica, resasi necessaria per decontaminare l'area, poiché in passato, sino al 1982, era stata adibita all'interramento di rifiuti di natura farmaceutica, prodotti dal medesimo stabilimento. Le numerose misurazioni effettuate in loco non hanno riscontrato una contaminazione da radionuclidi artificiali né valori superiori al fondo naturale di radiazione.

L'Autorità Giudiziaria di Brindisi, a seguito dei risultati analitici che escludevano la presenza di contaminazione da sostanze radioattive, disponeva in data 1º aprile 2004 il dissequestro dei suddetti automezzi e del materiale in esame.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
Matteoli

(3 dicembre 2004)

€ 1,76